Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 31 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 70.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA AL V. M.

Abdù Mohamed Nur, ascari (80132) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Abdù Bairù, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Abraha Cuflù, ascari (80521) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Aflei Chidanè, ascari (80137) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Agbasillassi Forzù, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Ancdenchiel Toclù, ascari (80159) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Andemeschel Adigb, ascari (87426) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Araià Bein, ascari (55831) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Araià Ghebriet, ascari (87445) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Araià Mebratù, ascari (78902) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Aregai Ghebrezgbi, ascari (80193) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Aptezien Teclit, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Aptè Hailù, ascari (88558) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Aressè Demozè, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Asfahà Teclè, ascari (87471) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Asfun Tzeggai, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Asserat Ghebriet, ascari (80543) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Bairagaber Andenchiel, ascari (79701) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Beienè Uolderfiel, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Bein Ghebrè, ascari (41359) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Belletè Sulù, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Berè Agos, ascari (87478) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Calei Tesfaiohannes, ascari (80185 del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Chidanè Maccabai, ascari (78661) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Chiflè Tesfù, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Chiflè Gheresillassi, ascari (80133) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Destà Emmatà, ascari (87493) del VI battaglione eritreo compagnia di formazione.

Ghebreionas Ogbù, ascari (80141) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gheremariam Agos, ascari (81807) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gheremariam Uoldù, ascari (44643) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gheremedin Mahari, ascari (80112) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gherenchiel Ogbanchiel, ascari (58449) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gherezghier Ghebriet, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gheriesus Audenchiel, ascari (80125) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gheriesus Tesemmà, ascari (88519) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Gheresillassi Ghebrè, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Ghidei Neraiò, ascari (88554) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Ghidei Tesfamariam, ascari (40224) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Hailè Ghebriet, ascari (89882) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Hailè Cheflezgbi, ascari (80136) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Hailemariam Andebrahan, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Hattà Mohamed Nur, ascari (51023) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Johannes Adanò, ascari (74708) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Johannes Cassai, ascari (80514) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Johannes Sequar, ascari (80162) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Josef Uoldegabriel, ascari (83919) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Mebratù Uoldeghergliis, ascari (80139) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Mohamed Abdulcadir, ascari (33923) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Mohamed Nur Alì, ascari (87355) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Naisghi Tabazas, ascari (35688) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Ogbanchiel Marù, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Ogbazien Ogbazghi, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Semeret Hailù, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Teclemariam Uoldeab, ascari (79693) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Tecleab Gobrù, ascari (80179) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Tensè Beienè, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Tesfai Uoldenchiel, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Tesfaiohannes Tecchiè, ascari (80134) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Tesfamariam Tesarè, ascari (80188) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Toclù Cocobù, ascari (80182) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Uoldù Cassai, ascari (6734) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Uoldemariam Chidanemariam, ascari (86892) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Uoldenchiel Ghebreiohannes, ascari (44195) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Uoldesillassi Uodù, ascari (54725) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Uoldesillassè Sebatù, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Zerabruc Gear, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Zerazien Ogbai, ascari (80157) del VI battaglione eritreo compagnia di formazione.

Zuoldi Teclè, ascari del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

Zuoldemariam Merid, ascari (80516) del VI battaglione eritreo, compagnia di formazione.

(1807)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 465.

Accordo stipulato a Cortina d'Ampezzo, fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato a Cortina d'Ampezzo, fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 25 settembre 1939.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Hongrie pour règler le commerce des produits pharmaceutiques

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Hongrois* ayant reconnu la nécessité d'établir des règles à appliquer, au point de vue sanitaire, à l'importation des produits pharmaceutiques et en particulier des spécialités pharmaceutiques, de Hongrie en Italie et d'Italie en Hongrie, en substitution des dispositions contenues dans les notes échangées entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie le 23 décembre 1908, sont convenus de ce qui suit:

1. — Le Gouvernement Italien consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance hongroise soient importés librement en Italie, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation italienne.

2. — Le Gouvernement Hongrois consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance italienne soient importés librement en Hongrie, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation hongroise.

3. — D'une façon générale les produits pharmaceutiques importés d'un Pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits pharmaceutiques de production nationale.

4. — Les sérums, vaccins, virus, toxines, le produits biologiques et similaires, ainsi que les produits opothérapiques, restent soumis aux dispositions des lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays.

5. — Chacune des deux Parties Contractants se réserve le droit, dans le cas exceptionnel que comporte la nécessité de protéger la santé publique, d'interdire l'importation des produits compris dans le présent Accord, à condition, dans ce cas, de donner avis immédiat de cette décision à l'autre Partie Contractante.

6. — Des spécialités médicinales pourront être admises à l'importation exclusivement pour les cliniques, sur l'autorisation de l'autorité sanitaire centrale et avant l'enregistrement; l'autorisation sera concedée dans le plus bref délai possible.

7. — Les décisions concernant les demandes d'enregistrement seront adoptées dans un délai de six mois; en cas de refus les motifs en seront communiqués au requérant.

8. — Aux maisons hongroises ou à leurs représentants en Italie et aux maisons italiennes ou à leurs représentants en Hongrie est concédé le délai d'une année, à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord, pour présenter les demandes d'enregistrement des spécialités médicinales d'origine et en provenance de la Hongrie, respectivement de l'Italie, qui se trouvent sur le marché des deux Pays respectifs.

Ledites spécialités medicinales ne seront soumises à aucune limitation, jusqu'au moment dans lequel une décision sera adoptée sur la demande d'enregistrement.

9. — Le présent Accord entrera en vigueur après trente jours de la date de sa signature. Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois.

Fait à Cortina d'Ampezzo, en double exemplaire, le 26 août 1939.

Pour l'Italie — GIANNINI

Pour la Hongrie — NICKL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 466.

Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939-XVII fra l'Italia e la Jugoslavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939, fra l'Italia e la Jugoslavia.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 9 ottobre 1939.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes signé à Beograd le 14 juillet 1924.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier de la manière suivante le Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de 14 juillet 1924 et le Protocole Additionnel au dit Traité signé à Rome le 25 avril 1932:

1. — Le Gouvernement italien renonce au droit conventionnel de 20 % *ad valorem*, établi à la liste annexe *A*) au Traité de commerce et de navigation susdit, pour les positions du tarif yougoslave 673: motocyclettes et ex 674-1 et 2: Parties des motocyclettes.

2. — Le Gouvernement yougoslave renonce au droit conventionnel de lires 7,35 par quintal, établi jusqu'à la concurrence de 10.000 qx. par an, pour les pruneaux de provenance yougoslave dits de « Bistrica », mentionnés à la remarque de la position *ad* 96 du tarif douanier italien.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Beograd le plus tôt possible.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, toutefois, de la mettre en vigueur, à titre provisoire, par un échange de notes dans le plus bref délai possible.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 3 août 1939.

Pour l'Italie CIANO

Pour la Yougoslavie BOCHKO CHRISTITCH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 467.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Istituto fascista sperimentale del vetro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 26 luglio 1939-XVII, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Istituto fascista sperimentale del vetro, costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto fascista sperimentale del vetro, aderente alla Confederazione fascista degli industriali, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Istituto al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 91. — MANCINI

Statuto dell'Istituto fascista sperimentale del vetro

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'« Istituto fascista sperimentale del vetro », in sostituzione del Centro nazionale di studi per l'utilizzazione delle materie estrattive italiane nell'industria vetraria, sorto per iniziativa del Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia e dell'Istituto veneto per il lavoro.

La sede dell'Istituto è in Venezia - Murano.

L'Istituto aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 2.

L'Istituto ha i seguenti compiti:

a) di provvedere alla ricerca, al miglioramento ed alla catalogazione delle materie estrattive italiane utilizzabili nella industria del vetro;

b) di promuoverne la graduale possibile utilizzazione in luogo di quelle importate;

c) di contribuire mediante ricerche sperimentali allo studio dei problemi riguardanti il vetro, diffondendone i risultati e dando gli opportuni consigli ai produttori, affinchè nelle singole lavorazioni possano essere introdotti i necessari miglioramenti;

d) di svolgere azione intesa al perfezionamento tecnico ed artistico dell'industria del vetro;

e) di eseguire analisi, prove, esperimenti;

f) di tenere nei modi consentiti dalle disposizioni di legge e d'intesa con le Associazioni sindacali competenti, corsi di istruzione teorico-pratici per operai e capi operai della industria vetraria;

g) di curare la diffusione degli studi e notizie interessanti l'industria del vetro, ed in particolare dei risultati ottenuti dalle ricerche scientifiche e pratiche che si eseguiscono all'interno ed all'estero.

Organi dell'Istituto.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

Art. 4.

Il Consiglio si compone:

a) del presidente dell'Istituto;

b) del vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica;

c) di quattro rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

d) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica;

e) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

f) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

g) di un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

h) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

i) di un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia;

l) di due rappresentanti del comune di Venezia;

m) di un rappresentante della provincia di Venezia;

n) di un rappresentante dell'Istituto veneto per il lavoro.

Gli altri Enti che contribuiscono alle spese di mantenimento dell'Istituto potranno nominare nel Consiglio propri rappresentanti in rapporto all'ammontare del contributo annuo versato e secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto sperimentale parteciperà alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio si riunisce una volta ogni sei mesi ed in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti il Consiglio o dai sindaci.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; in caso di urgenza il termine suddetto può essere abbreviato e l'invito può essere fatto con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza almeno della metà, e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Spetta al Consiglio:

a) eleggere il vice presidente;

b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Istituto e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

c) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto non oltre rispettivamente il 30 settembre ed il 30 aprile di ogni anno;

d) proporre eventuali modifiche al presente statuto;

e) dare parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal presidente;

f) adottare ogni deliberazione relativa all'ordinamento ed al funzionamento interno dell'Istituto, nonchè all'inquadramento ed alla nomina del personale;

g) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli industriali, sentito il prefetto della provincia di Venezia, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la sua nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Il presidente ordina le spese entro i limiti del bilancio e dispone per l'ordinario funzionamento dell'Ente. E' di diritto presidente del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Patrimonio ed Amministrazione.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dall'attrezzatura, macchinari, materiale scientifico, ecc., di cui era dotato il Centro nazionale di studi per l'utilizzazione delle materie estrattive italiane nell'industria vetraria, di proprietà dell'Istituto veneto per il lavoro e che l'Istituto stesso apporta all'Istituto fascista sperimentale del vetro;

b) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso dell'Istituto;

c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Al principio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio a cura del Presidente l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 9.

Per le spese d'impianto, attrezzatura dei locali e funzionamento dei relativi servizi viene provveduto con mezzi apprestati dal Comune, dalla Provincia, dal Consiglio provinciale delle corporazioni e dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Venezia, secondo gli impegni legalmente assunti da detti Enti.

Art. 10.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo deliberato annualmente dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

b) da contributi da stabilirsi annualmente dal Comune, dalla Provincia, dal Consiglio provinciale delle corporazioni e dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Venezia;

c) da contributi volontari di enti e di privati;

d) dagli interessi attivi, dalle rendite patrimoniali e da ogni altra somma che per atti di liberalità o per qualsiasi diverso titolo pervenga all'Istituto.

Art. 11.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contmplate dagli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 12.

Per ciascun esercizio finanziario sarà nominato un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle corporazioni, uno effettivo ed un supplente nominati dalla Confederazione fascista degli industriali, ed uno effettivo nominato, d'accordo, dagli enti locali contribuenti.

Art. 13.

Per quant'altro non è previsto dal presente statuto si fa riferimento agli statuti ed alle deliberazioni della Confederazione fascista degli industriali e della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 468.
Modificazione dello statuto del Centro Italiano di studi americani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027;
Riconosciuta la necessità di apportare allo Statuto del Centro italiano di studi Americani alcune modifiche;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 12, 13, 15 e 16 dello statuto del Centro Italiano di studi americani approvato col R. decreto 17 settembre 1936, n. 2027, sono modificati come segue:

« Art. 12. — Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio, il regolamento di servizio interno, l'ammissione, l'accettazione delle dimissioni e la radiazione dei soci, l'accettazione dei lasciti, delle oblazioni e delle donazioni a favore dell'Ente, l'acquisto di mobili, di materiale scientifico ed iconografico e di altri oggetti inerenti ai fini sociali; può assumere ai fini stessi impegni nei limiti del bilancio, promuove quando occorre le modifiche dello statuto, provvede alla nomina del personale in genere e decide su tutti gli affari che interessano l'Ente ».

« Art. 13. — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento personale o per delega, della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti.

« I membri del Consiglio di amministrazione, impediti, possono farsi rappresentare nelle sedute da un altro consigliere, mediante delega scritta.

« Nessun consigliere può però intervenire a deliberare per altri con più di una delega non potendo il numero minimo dei consiglieri presenti essere inferiore a cinque.

« Per la validità delle adunanze non è computato nel numero dei presenti chi avendo particolare interesse alla questione da trattarsi, non può prendere parte alla relativa deliberazione.

« Nel caso di parità di voti, ha la prevalenza il voto del presidente. Le votazioni si fanno d'ordinario per appello nominale; hanno poi luogo a voto segreti quando si tratti di questioni concernenti persone ».

« Art. 15. — Possono essere soci del « Centro Italiano di studi americani » coloro che, oltre che con l'opera, concorrano con elargizioni o con periodici contributi al conseguimento dei fini dell'Ente.

« I soci si distinguono in benemeriti, perpetui ed in ordinari.

« Possono essere soci benemeriti coloro che elargiscono a favore dell'Ente una somma non inferiore a L. 1000.

« Possono essere soci perpetui coloro che versano per una volta tanto L. 500.

« Possono essere soci ordinari coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare una quota annuale da L. 25 a L. 100.

« Le Associazioni e gli Enti in genere possono essere inscritti fra i soci dell'una e dell'altra delle tre categorie anzidette versando il doppio della somma rispettivamente richiesta per i singoli soci ».

« Art. 16. — L'assemblea generale dei soci è convocata solo straordinariamente ove il Consiglio di amministrazione intenda sentire il suo parere su questioni di particolare importanza o qualora almeno 25 soci ne facciano motivata domanda.

« L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

« Nelle assemblee generali i soci si possono far rappresentare individualmente da un altro socio, mediante delegazione scritta, sempre che per altro siano tutti e due in regola coi pagamenti sociali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 469.

Modificazioni al regolamento sulle assicurazioni private approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 68 del predetto R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, allo scopo di stabilire le principali condizioni alle quali devono uniformarsi le società di capitalizzazione per essere autorizzate al relativo esercizio;
Udita la Corporazione della previdenza e del credito;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla disposizione contenuta alla lettera *f)* dell'articolo 68 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, è sostituita la seguente:

« *f)* Le condizioni generali per le varie specie di contratti, avendo presente che la durata del contratto non può in nessun caso essere inferiore ai 10 anni e che non è consentita l'emissione di polizze al portatore.

« Dette condizioni debbono anche comprendere le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.

« Per i riscatti non sono consentite condizioni che possano comunque trasformare l'operazione, nei suoi risultati complessivi, in una forma analoga a quella del risparmio ordinario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 470.

Devoluzione alla Confederazione fascista dei commercianti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti dell'alimentazione generale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 1009, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti dell'alimentazione generale;
Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 27.854,35 risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti della alimentazione generale è devoluto alla Confederazione fascista dei commercianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 88. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII, n. 471.

Devoluzione alla Confederazione fascista degli industriali, del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 giugno 1939-XVII, n. 1298, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi;
Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 119.715,40, risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi, è devoluto alla Confederazione fascista degli industriali, perchè sia destinato, almeno fino alla concorrenza della somma di L. 50.000, all'Istituto sperimentale fascista della ceramica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pagliarone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 ottobre 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pagliarone » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta Massimilla Giuseppina di Antonio, foglio di mappa 14, partic. 32, per la superficie di Ha. 0.49.25 e con l'imponibile di L. 39,40 (in detta superficie sono compresi circa 1900 mq. di terreno occupato dalla direttissima Roma-Napoli); confina con la proprietà Ricciardi Oreste fu Augusto e figli; con la strada vicinale « Pagliarone »; con la proprietà Franzese Gabriele fu Giovanni e con la proprietà Beatrice Emilio, ecc. fu Vincenzo.

Ritenuto che, pendente il giudizio di trasferimento del fondo sopradescritto avanti al Collegio arbitrale centrale, gli uffici competenti hanno provveduto alla volturazione catastale dei terreni a suo tempo occupati per la costruzione della direttisima Roma-Napoli, in testa alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, riducendo la superficie dei terreni intestati alla ditta sopracitata e modificandone la descrizione catastale, per cui i beni anzidetti e dei quali l'Opera nazionale combattenti richiede il trasferimento in sua proprietà, risultano attualmente riportati nel vigente catasto rustico del comune di Cancello-Arnone come segue:

Ditta Massimilla Giuseppina di Antonio, foglio di mappa 14, particelle 32 e 48 per la superficie complessiva di Ha. 0.30.45 e con la rendita imponibile di L. 24,36;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Pagliarone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1940-XVIII
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 160. — D'ELIA

(2030)

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pozzo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 marzo 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pozzo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Giov. Battista fu Francesco, livellario al comune di Cancello-Arnone, foglio di mappa n. 8, part. 4, sub *C*, per la superficie complessiva di Ha. 00.66.75 e con la rendita imponibile di L. 66,75;

Detto fondo confina con la proprietà Parente Saba fu Carlo ved. Abbate, con la proprietà Morelli Domenico e Maria fratello e sorella fu Bernardino, con la proprietà Abbate Antonio fu Francesco livellario al comune di Cancello-Arnone, con la proprietà Abbate Carlo fu Francesco livellario al comune di Cancello-Arnone;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Pozzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 101. — D'ELIA

(2028)

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scorapito » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 marzo 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Scorapito » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Morelli Domenico di Bernardino, Morelli Pasquale, Enrico e Bernardino fratelli fu Pietro e Morelli Pietro di Paolino proprietari e Morelli Bernardino fu Pietro e Sticco Teresa fu Felice coniugi e Morelli Paolino fu Pietro e Verona Gabriella fu Francesco ved. Morelli usufruttuari in parte, foglio di mappa 12 part. 3, 7, foglio di mappa 13 part. 1, 5, 8, foglio di mappa 15 part. 1, 3, 4; per la superficie complessiva di Ha. 19.22.82 e con l'imponibile di L. 3142,20.

Il sopradescritto fondo è diviso in tre distinti appezzamenti denominati: il primo « Parchetello Agnena », il secondo « Parchetello delle sette Moggia », il terzo è un piccolo appezzamento isolato di circa 700 mq. Il « Parchetello Agnena » confina col canale della Agnena Vecchia e con le proprietà Fratta Francesco, Marchesani Giuseppina e Capece Galeota Francesco; il « Parchetello delle sette Moggia » confina con la strada comunale Castellone, con le proprietà Carlino Antimo, Carlino Domenico, Grasso Caterina, Carlino Benedetto, Carlino Nicola e fratelli, e Monastero della SS.ma Carità di Capua; il piccolo appezzamento di 700 mq. confina col canale dell'Agnena Nuova con le proprietà Fratta Francesco e dell'Educandato della SS.ma Congregazione di Capua;

Veduta l'istanza dell'Opera inzidetta, presentata l'8 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Scorapito » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 35.000 (trentacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 162. — D'ELIA

(2029)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 maggio 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. di una palestra ginnastica sita in Cerignola.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Cerignola ha donato all'O.N.B. una palestra ginnastica coperta e scoperta, sita nell'abitato di Cerignola, nell'ambito dell'ex villa ducale, confinante con via Napoli, con fabbricati scolastici, col viale del campo sportivo e con il medesimo campo sportivo. Il terreno, compreso quello sul quale sorge la palestra, è riportato nel catasto rustico di Cerignola al foglio 164 particella 53-*b*, palestra, are 34 e centiare 98; al foglio 164 particella 55, per la palestra, centiare 36;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;
Veduti i documenti ipotecari e catastali;
Veduto l'atto di donazione in data 24 ottobre 1933-XI a rogito notaio Girolamo Caggianelli, registrato a Foggia il 13 novembre 1933-XII, mod. 1, vol. 129, foglio 85, n. 461, trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Lucera il 4 aprile 1934-XII al n. 4468 del reg. gen. ed al n. 40052 del reg. part.;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, della palestra ginnastica sita in Cerignola è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2002)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 maggio 1940-XVIII.
Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. in Chiavari.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Chiavari (Genova) la Casa della G.I.L., quel Comune è venuto nella determinazione di donarle l'immobile con l'area relativa posto in Chiavari, via Indipendenza, iscritto a quel catasto urbano partita 3443 coi seguenti dati: Casa Balilla T 3, primo, vani 5, mappale 186 del foglio 13, confinante: a sud con la palestra ginnastica della G.I.L., a ovest con via Indipendenza, a nord con proprietà Badaracco e officina gas, a est con officina gas;
Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;
Veduti i documenti catastali e ipotecari;
Veduto l'atto di donazione 21 giugno 1939-XVII a rogito dott. Francesco Leonardi, notaio in Chiavari, ivi registrato il 10 luglio 1939, vol. 162, n. 40, e trascritto il 10 gennaio 1940-XVIII, reg. 499, n. 1511 d'ordine, vol. 614 n. 43 part.;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a Casa della G.I.L. di Chiavari è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2003)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 maggio 1940-XVIII.
Approvazione della donazione alla G.I.L. di una palestra ginnastica sita nel comune di Giove.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Giove donò all'O.N.B. un fabbricato di due vani in due piani distinto in mappa Giove con il n. 188/sub I, del reddito di L. 56,30, confinante con la via Vittorio Emanuele III, con Domenico Ricciardi, Taddei Ersilio, Piacenti Diamante, Alfonsini Antonio;
Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;
Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;
Veduto l'atto di donazione in data 14 ottobre 1937-XV a rogito notaio Ferdinando Calì, registrato a Narni il 25 ottobre successivo al n. 145, vol. 58, trascritto alla Conservatoria delle ipoteche di Spoleto l'8 novembre 1937-XVI, al reg. gen. d'ord. vol. 470, n. 4993, e al reg. part. vol. 1516, n. 4064;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, della palestra ginnastica di Giove è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 441877 (serie 5ª) di L. 150 rilasciata il 17 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Ancona pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gagliardi Francesco fu Rinaldo sull'art. 153 del ruolo fabbricati del comune di Ancona con delega allo stesso Gagliardi Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 54912, n. 54977, n. 55002, n. 55014 (serie 2ª) di L. 266,60 la prima e di L. 133,40 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 23 marzo, 30 giugno, 30 agosto e 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Aquara per il pagamento delle prime cinque rate di sottoscrizione al Prestito redi-

mibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Urso Luigi fu Antonio sull'art. 72 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Marino Romanella fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci delle quitanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 575345 (serie 8ª) di L. 450 rilasciata il 19 dicembre 1938 dell'Esattoria comunale di Siracusa pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saglimbene Cosimo di Sebastiano e figlio Sebastiano sull'art. 81 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Saglimbene Cosimo di Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei tioli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

E stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 618909 e serie 2ª n. 927446 dell'importo di L. 100 ciascuna rilasciata rispettivamente il 10 marzo e 19 maggio 1937 pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vannarelli Domenico fu Vincenzo per l'art. 825 terreni del comune di Ascoli Piceno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Vannarelli Domenico fu Vincenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 142

E' stata denunziata la sottrazione delle quietanze mod. I nn. 577116 577235, 577371, 577529, 577834 e 31627 di lire 50 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 21 febbraio, 11 aprile, 11 giugno, 21 agosto, 24 ottobre e 16 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Padura Maraia Santa di Pasquale secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega a Maraia Gaetano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci delle quietanze sottratte, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 143

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 64888 di L. 283,30 emessa il 15 luglio 1937-XV dalla Esattoria comunale di Massarosa per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Moroni Edoardo di Pietro in base all'art. 297 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Moroni Edoardo di Pietro, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 144

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 377021 (serie 1ª), 80126 e 878101 (serie 3ª) di L. 316,65 ciascuna, rilasciate il 18 maggio, 7 agosto e 13 dicembre 1937 dell'Esattoria comunale di Enna pel pagamento rispettivamente della seconda, quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Assennato Gaetano e Pietro di Giovanni secondo l'art. 78 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad Assennato Giovanni fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Enna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 145

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. I n. 227083 (serie Iª) di L. 83,50 e n. 226034 (serie 8ª) di L. 249,90 rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 2 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Imperia pel pagamento della prima rata, la prima, e della quarta, quinta e sesta rata; la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Barla Gioacchino fu Gio. Batta sull'art. 59 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Barla Gioacchino fu G.B. per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria d'Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 146

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 168921 di L. 133,35 rilasciata il 18 ottobre 1939 dall'Esattoria di Caltagirone per versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sagone Giuseppina fu Francesco secondo l'art. n. 96-28444 del ruolo fabbricati del comune di Caltagirone e con delega al sig. Amato Giuseppe di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Catania l'attestazione che terrà le veci della suddetta quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 230410, 230457 (serie 4ª), 403998, 404077, 404247 e 404308 (serie 2ª) di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 18 agosto, 18 ottobre, 16 dicembre 1938, 17 febbraio 9 e 19 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Racconigi per il pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siccardi Giovanni Battista fu Marco ed altri secondo l'art. 66 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega alla Banca Popolare Coop. Anonima di Novara, agenzia di Racconigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 148

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 293348 (serie 5ª) di L. 70, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria comunale di Crespano del Grappa pel versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Settin Roberto, chiamato Luigi, di Umberto, secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega allo stesso Settin Roberto chiamato Luigi, di Umberto, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 149

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 3ª) n. 912251 di L. 233,33 rilasciata il 30 aprile 1937 dalla Esattoria di Tufo per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo, secondo l'art. 33 del ruolo terreni del comune di Tufo con delega a Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli sudetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze di serie 1ª n. 227180 e 227195, di serie 4ª n. 454103, 454107 e 454120 e di serie 8ª n. 234807 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 22 marzo, 13 maggio, 28 giugno, 17 agosto, 2 novembre 1937 e 31 gennaio 1938, dall'Esattoria consorziale di Borgomaro pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Giovanni e Davide fu Terzo, proprietari, e Bonsignorio Caterina fu Giuseppe vedova Thomatis usufruttuaria in parte, secondo l'art. 16 del ruolo terreni del comune di Caravonica e contenenti delega per il ritiro dei titoli definitivi di Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1218)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 151

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 180037 di annue L. 507,50, intestato a Centore Vittoria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Centore Guglielmo duca di Vatticani, domiciliato a Napoli.

Poichè detto certificato è mancante di metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1216)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 152

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 3,50 %, n. 151451, di annue L. 35 intestato a Garino Eugenio fu Clemente domiciliato in Camerino (Macerata).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1217)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 159.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 281, 282, 283, 284 — Data: 1º gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sabia Rocco-Donato fu Vito-Donato — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 400, L. 200, L. 300, L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3212 — Data: 21 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Terrasi Giuseppe fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2343 — Data: 13 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Salvaggio Antonio fu Santo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11164 — Data: 10 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Palmeri Leonardo di Giovanni — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50672 — Data: 20 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Srà Vittorio fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2349 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Talarico Alberico fu Carlo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4829 — Data: 30 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pitarresi Salvatore fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2053 — Data: 30 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Arnone Carmelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11903 — Data: 1° giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Candido Rosina fu Giov. Battista — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 20 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Caruso Antonina fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16545 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Maccarone Umberto di Ernesto — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2360 — Data: 4 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Di Virgilio Amodio fu Sante — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1673) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1940-XVIII - N. 119

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	62,70
Francia (Franco)	—	35,45
Svizzera (Franco)	445,43	443,75
Argentina (Peso carta)	—	4,48
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,50
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,82
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6465
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,71
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	68,95
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,05
Id. Id. 5 % (1936)	89,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,15
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1940-XVIII - N. 120

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	62,82
Francia (Franco)	—	35,55
Svizzera (Franco)	445,43	443,75
Argentina (Peso carta)	—	4,46
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,65
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,43
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6426
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69 —
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,975
Id. Id. 5 % (1936)	89,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,10
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,425

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

Norme integrative del regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, in aggiunta a quelle emanate con ministeriale 7 settembre 1931, n. 19143, concernenti i carri serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Considerata la necessità, per l'industria, di trasportare per ferrovia i gas liquefatti « diclorodifluorometano » (detto anche « Freon » o « F. 12 ») e « acetaldeide », gas non contemplati dal vigente regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, dispongo, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, che i detti gas siano ammessi al trasporto ferroviario.

I relativi recipienti devono soddisfare le norme in vigore approvate con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, con le seguenti aggiunte:

1) Massimo riempimento ammesso in relazione alla capacità dei recipienti:

Acetaldeide	1 kg. per litri 1,42 di capacità
Diclorodifluorometano	1 kg. per litri 0,89 di capacità

2) Pressioni di prova:

Acetaldeide	kg. per cm² 10
Diclorodifluorometano	kg. per cm² 17

3) Per le divisioni in gruppi, di cui all'art. 15 del regolamento, i nuovi gas ammessi dovranno essere attribuiti al:
Gruppo I. — Acetaldeide.
Gruppo II. — Diclorodifluorometano.

4) Per le revisioni periodiche di cui all'art. 23 del regolamento, i recipienti destinati a contenere i gas suddetti dovranno essere sottoposti alla prova idraulica ogni cinque anni.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2026)

Norme integrative del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, concernenti i recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Si è affermata in questi ultimi tempi la necessità per l'industria di trasportare l'*acetaldeide liquida*, gas non contemplato nel vigente regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e successive norme integrative, in recipienti, l'inoltro dei quali, per le applicazioni industriali, viene normalmente effettuato con mezzi di trasporto in servizio pubblico.

Ciò stante, in attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, occorrendo stabilire fin d'ora le prescrizioni per l'ammissione in servizio dei recipienti di cui trattasi, dispongo, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, quanto appresso:

L'acetaldeide liquida può essere trasportata in recipienti purchè questi soddisfino al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e successive norme integrative, con le seguenti aggiunte:

1) Pressione di prova: kg. 10 per cm²;
2) Massimo riempimento ammesso in relazione alla capacità dei recipienti: kg. 1 per litri 1,42 di capacità;
3) Revisione dei recipienti: ogni cinque anni;
4) L'acetaldeide liquida, agli effetti dell'art. 17 del regolamento 12 settembre 1925, deve essere compresa nel 1° gruppo.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2025)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 35 posti di assistente in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;
Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriore al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione di benefici ai capi di famiglie numerose;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio di Ministri in data 23 aprile 1940-XVIII, 6.1.3.1 che autorizza a bandire un concorso a 35 posti di assistente in prova (gruppo *C*) delle Case di rieducazione, con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 35 posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.
Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di scuola media di primo grado, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 4 aprile 1939, n. 691, o titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *c*), ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 28.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 33 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Infine per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in

possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 28 di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Le elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F. ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia, e dovrà essere vistato per ratifica dall'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica: immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra. (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) certificato dell'Unione fascista tra le famiglie numerose per coloro che, quali soci di diritto dell'Unione stessa, si avvalgano delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

11) fotografia recente del cadidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

12) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le legalizzazioni delle firme da parte del presidente del tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F. ai G.U.F. e alla G.I.L.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni indicati dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di pedagogia;

2° nozioni elementari della legislazione sulla costituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre:

1° nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo del Regno, sull'ordinamento della Gioventù italiana del Littorio e dell'Opera maternità ed infanzia;

2° regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e quello per le case di rieducazione;

3° nozioni di storia contemporanea d'Italia e di geografia d'Italia.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 10 del R. decreto 4 aprile 1939, n. 691.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*), art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che conseguano l'idoneità. L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguiranno la nomina ad assistente di 4ª classe (grado 13°, gruppo *C*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, conseguiranno subito la nomina ad assistente di 4ª classe, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad assistente in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 471,12, aumentate a L. 518,23 ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, ed alle leggi 20 aprile 1939, n. 591 e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(2027)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.